



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.5409.10089.D.B(1)

Roma,

5 MAG. 2006

Rif. n. prot. 2339/06/Area I del 10.03.2006

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione al porto di pistola ex art. 42 T.U.L.P.S.  
Verifica del requisito della capacità tecnica al maneggio delle  
armi. Quesito.

ALLA PREFETTURA – U.T.G.

LIVORNO

Si fa riferimento alla nota a margine indicata concernente l'oggetto, con la quale viene richiesto se, in occasione del rinnovo quinquennale del libretto di porto di pistola per difesa personale, si ravvisi l'opportunità di verificare la permanenza del requisito dell'idoneità al maneggio delle armi, prevista dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Al riguardo si rappresenta che le normative in materia di armi, in relazione all'art. 42 del T.U.L.P.S., quali l'art. 62 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e l'art. 1 della legge 286/81, appaiono univoche nel prevedere, al momento del rilascio anche dell'autorizzazione in questione, che l'abilitazione tecnica all'uso e maneggio delle armi si deve presumere acquisita per coloro che abbiano prestato servizio presso le Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari, prevedendo inoltre che, negli altri casi, sarà dimostrata tramite l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale.

Tuttavia, anche se l'art. 1, 1° comma, della legge 28 maggio 1981 n. 286 fa obbligo di iscrizione obbligatoria ad una sezione del Tiro a segno Nazionale, dove coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati dovranno superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con l'arma in uso, i dubbi rappresentati con il quesito qui trasmesso,



# Ministero dell'Interno

appaiono del tutto ragionevoli e sicuramente condivisibili, nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica.

A tal riguardo, quindi, si ritiene non costituire immotivato aggravio del procedimento amministrativo volto al rinnovo di una qualsiasi licenza in materia di armi, il richiedere al cittadino la frequenza dell'apposito corso presso il Tiro a Segno Nazionale e la successiva esibizione del certificato di abilitazione al maneggio, laddove l'Autorità di P.S. abbia fondato motivo di ritenere che la capacità tecnica al maneggio in sicurezza delle armi detenute, per le quali si richiede il rinnovo del titolo di polizia in questione, sia venuta meno o non sia più sufficiente allo scopo.

Tale valutazione potrà, ad esempio, essere motivata dal tempo trascorso dall'ottenimento dell'originario titolo abilitativo, ove risulti che l'interessato non abbia mai svolto esercitazioni o altre attività di tiro, con relativo consumo di munizioni, ovvero da altri fatti che denotino la carenza di capacità pratica al maneggio in sicurezza dell'arma.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)

PB/el